

STRUMENTI FINANZIARI

INTERVISTA AD ALESSANDRO GARGANI DEL FEI

In occasione dell'evento di lancio degli strumenti finanziari dello scorso 15 maggio 2019, Alessandro Gargani, Business Development and Mandate Manager del Fei, ha rilasciato un'intervista che approfondisce alcuni aspetti trattati durante la mattinata.

D. Quali sono i vantaggi per i beneficiari finali della garanzia FEI?

R. Questo progetto punta a ottenere due tipi di vantaggi. Uno specifico, per le imprese e gli agricoltori: tassi di interesse più bassi, riduzione delle garanzie collaterali da offrire alle banche, più facile accesso al credito in generale, con procedure ben più snelle di quelle solitamente previste per i contributi in conto capitale. Uno generale, per la Regione e per il settore: con poche risorse si riesce a “fare leva” spingendo risorse istituzionali (del gruppo BEI) e private verso l'agricoltura: la Toscana ha destinato allo strumento circa 10 milioni di euro e i prestiti complessivamente erogabili saranno pari a circa 60 milioni di euro.

Ma il vantaggio di lungo termine più importante è di natura culturale: si spingono gli agricoltori a confrontarsi con il mercato, per progetti sostenibili assistiti da prestiti che possono essere pari al 100% dell'investimento e fondi a disposizione sin da subito. Insomma quei progetti che magari l'agricoltore o l'impresa farebbero comunque, ma con più fatica. Cosa che non accade con molti bandi che prevedono il tradizionale contributo a fondo perduto.

D. Come viene monitorata e verificata, considerando che trattasi di una procedura a sportello, l'oggettività dell'operato della banca nell'erogazione dei finanziamenti?

R. Le banche hanno firmato un contratto (“Accordo operativo”) con il FEI che fissa molti paletti proprio per garantire l'ottemperanza alle regole del PSR e la trasparenza. La garanzia del FEI copre solo nuovi finanziamenti per investimenti ancora non avviati. E le banche devono tenere traccia di ciò, dando prova del momento in cui la richiesta di prestito è stata avanzata e degli specifici costi che il prestito ha finanziato.

Dobbiamo comunque tener conto che per la gestione e l'attuazione degli strumenti finanziari la Commissione europea ha stabilito delle regole diverse, rispetto ai contributi a fondo perduto; le banche dovranno garantire oggettività e rispetto delle regole nell'erogazione dei prestiti, ma contro un diniego di finanziamento non possiamo certo opporci con un ricorso amministrativo.

D. Se e in che misura è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto sia nell'ambito del PSR che fuori?

R. In questo caso il supporto del PSR è fornito attraverso una garanzia gratuita da parte del FEI alle banche che deve trasformarsi in condizioni più favorevoli per agricoltori e imprese. I prestiti hanno dunque una componente di aiuto, che viene calcolato in termini di Equivalente di sovvenzione lorda (il calcolo viene fatto dalla banca sulla base di un “calcolatore” basato sui regolamenti europei e condiviso da FEI, Autorità di Gestione e Commissione europea). Questo aiuto deve rimanere entro i massimali previsti dal PSR (ad esempio, in Toscana sulla misura 4.1. del PSR l'aiuto massimo è il 40%). Vi è poi il divieto di cumulo, per cui se lo stesso investimento ha già ricevuto un contributo in conto capitale del 40% non potrà beneficiare anche del prestito garantito dal FEI.

D. Ci sono dei moduli di domanda prestabiliti e quali sono le procedure?

R. La procedura è molto semplice e immediata, basta recarsi presso gli sportelli di una delle banche selezionate dal FEI e ciascuna banca seguirà le proprie procedure di mercato, con limitate richieste aggiuntive di informazioni e documentazione.